



Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sede di Roma

Ricorso

proposto dalla Dott.ssa **Valeria Pansino**, nata a Messina, l'8 ottobre 1974, c.f. PNSVLR74R48F158V, e residente in Roma (RM), Via Antonio Pacinotti, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta in calce del presente ricorso, dal Prof. Avv. Federico Dinelli, c.f. DNLFRC83L09D9024X, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione ai seguenti recapiti: tel. 06.93563374; fax 06.93563374; p.e.c. *federico.dinelli@pec.it*

contro

l'**Agenzia delle Entrate**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p.e.c., estratta dal Registro PP.AA., *comunicazioni_cancellerie@pce.agenziaentrate.it*

e nei confronti di

Alessio Baldi, nato a Genova, il 30 gennaio 1974, c.f. BLDLSS74A30D969G, p.e.c., estratta dal Registro Inad, *alessiobaldi1974@pec.it*;

Emma Mazzarone, nata a Roma, il 23 maggio 1973, c.f. MZZMME73E63H501G, ed ivi residente in Piazzale Jonio n. 50;

Gian Luca Perla, nato a Torino, il 3 marzo 1965, c.f. PRLGLC65C03L219C, e residente in Orbassano (TO), Via Simeto n. 9;

Gabriele Saraceno, nato a Reggio di Calabria, il 15 giugno 1973, c.f. SRCGRL73H15H224D, e residente in Pisa (PI), Via del Bastione n. 15;

Salvatore De Vito, nato a Catanzaro, il 3 maggio 1967, c.f. DVTSVT67E03C352Q, e residente in Pisa (PI), Via T. Galimberti Detto Duccio n. 3

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari

dell'atto prot. 5284/2024, recante «*Approvazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - Concorsi ed esami)*», a firma del Direttore dell'Agenzia Ernesto Maria Ruffini, pubblicato in data 11 gennaio 2024, nonché dei relativi allegati (**Allegato A** ed **Allegato B**), con cui è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti di cui al bando di concorso n. 146687 del 29 ottobre 2010 (**allegato n. 1, allegato n. 2, allegato n. 3**)

della scheda con i **punteggi attribuiti** alla Dott.ssa Pansino per la valutazione dei titoli, sia nella versione originaria, sia nella versione risultante dalla rivalutazione effettuata dalla Commissione nominata per l'esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VII, nn. 6237 e 6238 del 2023 (**allegato n. 4**), allegata al **verbale di riunione n. 5 del 9 novembre 2023 (allegato n. 5)**

nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso

FATTO

La Dott.ssa Pansino, già in servizio presso l'Agenzia delle Entrate in qualità di funzionario dal 1° marzo 2004, ha partecipato al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, bandito dall'Agenzia nel 2010.

Il concorso in questione, come ben noto a codesto Tribunale, ha dato luogo ad un delicato contenzioso, in quanto il bando è stato impugnato dalla associazione Dirpubblica, lamentando l'illegittimità delle clausole che prevedevano quali titoli valutabili gli eventuali incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a

funzionari dell’Agenzia non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 24 del regolamento di amministrazione.

Il ricorso di Dirpubblica è stato accolto con la sentenza di codesto Tar, Sez. II, n. 7636 del 2011, con conseguente annullamento parziale del bando di concorso e del decreto ministeriale presupposto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro questa sentenza, ma, con la sentenza n. 4641 del 2015, la Sez. IV del Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha poi chiarito, rispetto al concorso in esame, che l’art. 7 del bando, relativo alla “valutazione dei titoli”, è illegittimo nella parte in cui comprende (o non esclude), tra i «*titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici*», eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi del citato art. 24 del regolamento di amministrazione; mentre l’art. 8 («*Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio*») è illegittimo nella misura in cui comprende (o non esclude) i predetti incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti dalla valutazione del «*percorso formativo e professionale*» (esposto dal candidato), ai fini dell’accertamento delle «*competenze acquisite*», del «*possesso delle capacità manageriali*», «*mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali*».

In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, l’Agenzia delle Entrate ha riattivato la procedura concorsuale, nominando i membri della Commissione esaminatrice con atto del Direttore n. 2270 dell’8 gennaio 2016.

La Commissione esaminatrice, come risulta dal verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 (**allegato n. 6**), si è riunita per la definizione dei criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del bando. Nel dichiarare di agire «*in ottemperanza alla sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015 del Consiglio di Stato, sez. IV*», la Commissione ha individuato i titoli valutabili nell’ambito delle categorie previste dal bando,

stabilendo i punteggi da attribuire per ciascuno di essi, nei limiti dei punteggi massimi individuati dal bando medesimo.

L'art. 7 del bando ha previsto, in particolare, che *«La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100. // 2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: // a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti; // b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti; // c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti; // d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 10 punti; // e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 15 punti; // f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti».*

In data 30 giugno 2021 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso (**allegato n. 7**), nella quale la Dott.ssa Pansino si era posizionata al n. 171, con il punteggio di 74,1.

La graduatoria è stata impugnata però da altri candidati, che, avendo riportato un punteggio relativamente alto nei titoli, hanno lamentato l'eccessiva svalutazione di questa componente della valutazione, in violazione del bando.

I ricorsi sono stati accolti con quattro sentenze di codesto Tar (nn. 14856, 14858, 14859 del 2022, e n. 57 del 2023), due delle quali sono state confermate dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 6237 e 6238 del 2023 (per le altre due sentenze pende ancora il giudizio d'appello).

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha affermato che «*la commissione ha fissato criteri di valutazione e sub-punteggi tali da appiattare in modo palesemente irragionevole i sub-punteggi attribuibili per titoli in base al bando di concorso e dunque da alterare l'equilibrio ponderale degli stessi rispetto al colloquio orale, per giunta a scapito della componente valutativa avente i requisiti di maggiore obiettività*».

In data 7 settembre 2023, l'Agenzia ha nominato una nuova commissione, affinché effettuasse una «**nuova valutazione dei titoli dei candidati del concorso pubblico** per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto n. 146687 del 29 ottobre 2010), in esecuzione delle sentenze del T.A.R. per il Lazio, sezione Seconda-ter, n. 14858 e 14859, pubblicate in data 14 novembre 2022, confermate dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6237 e 6238, pubblicate in data 26 giugno 2023» (allegato n. 8).

In data 11 gennaio 2024, è stata pubblicata la nuova graduatoria del concorso.

La Dott.ssa Pansino ha visto significativamente **peggiorata** la propria posizione, che non è più la n. 171 ma la n. 199, nonostante il suo punteggio sia aumentato a n. 77,85000 punti, in ragione della rivalutazione dell'abilitazione all'esercizio della professione forense. In altri termini, la Commissione si è limitata a moltiplicare gli originari punteggi attribuiti per i sotto-criteri per un coefficiente pari a 8,5, senza rivalutare i titoli dei candidati.

Peraltro, la Dott.ssa Pansino, a seguito di una richiesta di utilizzo della graduatoria formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, era stata assunta quale dirigente di quest'ultimo. Ma, a seguito della pubblicazione della nuova graduatoria, il Ministero ha risolto il contratto di lavoro, ed ella è tornata all'Agenzia delle Entrate in qualità di funzionaria.

Può dunque comprendersi la gravità del danno subito dalla ricorrente.

I provvedimenti impugnati risultano illegittimi per i seguenti motivi.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI. MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

La Dott.ssa Pansino, come risulta dall'elenco titoli allegato alla domanda di partecipazione (**allegato n. 9**), ha presentato n. 13 titoli per la categoria a), n. 2 titoli per la categoria b), n. 3 titoli per la categoria e).

La Commissione, tuttavia, ha ritenuto valutabili soltanto due dei diciotto titoli presentati, ovvero la Laurea in Giurisprudenza (che, però, costituendo requisito di accesso al concorso non ha generato punteggio) e l'abilitazione all'esercizio della professione forense (rivalutata n. 4,25 punti).

Relativamente agli altri titoli, la Commissione ha motivato la propria scelta di non valutarli nei termini che seguono:

Annotazioni

Elenco titoli lettera a) da n. 3 a n. 13: non valutabili – cfr. criteri valutazione titoli

Annotazioni

Elenco titoli lettera b) nn. 1-2: non valutabili – cfr. criteri valutazione titoli

Annotazioni

Elenco titoli lettera e) da n. 1 a n. 3: non valutabili – cfr. criteri valutazione titoli

Nonostante la succinta motivazione che rende impossibile desumere le ragioni che hanno indotto la Commissione a non valutare i titoli dichiarati, difetto che di per sé determina l'illegittimità del giudizio stesso, la ricorrente contesta la manifesta irragionevolezza e l'illogicità di tale scelta, in particolare, per i seguenti titoli:

3. Corso di formazione per esperti in contabilità pubblica, presso Università Bocconi-Milano;
1. Coordinatore attività di intelligence Ufficio di Roma 1, disp. servizio n. 14/2008, prot. 2008/23382;

1.1 SUL TITOLO “CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CONTABILITÀ PUBBLICA”, CONSEGUITO PRESSO LA SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI (MILANO)

La Dott.ssa Pansino, in sede di domanda, ha dichiarato di possedere, tra gli altri, il titolo conseguito per la partecipazione al «*Corso di formazione in contabilità pubblica nel settore economico finanziario di Comuni, ASL e IPAB*», tenutosi presso la Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi (allegato n. 10).

Il titolo di studio della ricorrente è senz’altro suscettibile di valutazione poiché ascrivibile alla categoria di cui alla lettera a), sottocategoria «*corsi di alta formazione e / o di perfezionamento*» (cfr. tabella di valutazione).

Infatti, dal documento allegato alla domanda di partecipazione al concorso si evince che il titolo è stato conseguito «*superando con merito le prove svolte*» e che il corso ha avuto una durata di dieci mesi, ovvero «*800 ore di formazione e stage e 90 ore di accompagnamento*».

In altri termini, il titolo di studio possiede tutti i requisiti per essere considerato valutabile (monte ore, Ente erogatore, esami).

Non può sorgere alcun dubbio, infatti, in ordine all’impegno richiesto agli studenti che hanno partecipato al corso: l’elevato monte ore di frequenza, necessario per il superamento del corso, e lo svolgimento di prove d’esame, rispondono proprio a quei requisiti che la Commissione ha predeterminato affinché un titolo conseguito per un corso di formazione potesse essere valutato. Né vi può essere alcun dubbio in merito al prestigio del titolo ed al valore aggiunto che questo apporti nel *curriculum*: la Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi, soggetto erogatore del corso, è una diretta emanazione dell’Università Bocconi (e detiene anche la c.d. “*triple crown*”, ovvero gli accreditamenti AACSB, EQUIS e AMBA), la cui eccellenza è a tutti nota. Tant’è che nello Statuto dell’Università Bocconi si legge che la «*SDA Bocconi organizza, gestisce e promuove le attività*

didattiche, di formazione post-esperienza e di ricerca applicata, nonché di applicazione, valorizzazione, divulgazione, trasferimento delle conoscenze, dei saperi e delle tecnologie agli stakeholder esterni, che sono a essa attribuite dal Consiglio di amministrazione» (allegato n. 11).

Quanto esposto sin qui restituisce plasticamente l'irragionevolezza e l'illogicità dell'operato della Commissione, che ha ritenuto non valutabile - per non meglio precisate motivazioni - il titolo della Dott.ssa Pansino.

La nuova Commissione, appropriandosi della valutazione della Commissione precedente, ha perpetuato l'illegittimità in questione, invece di porvi rimedio.

La candidata, se le fosse stato debitamente riconosciuto il titolo conseguito presso la SDA, avrebbe avuto **n. 4,25 punti in più**, in quanto la materia del corso è senz'altro attinente all'attività istituzionale dell'Agenzia (o, nella non creduta ipotesi in cui la contabilità pubblica dovesse considerarsi materia non attinente, avrebbe avuto comunque **2,125 punti**).

Dunque, in accoglimento del presente motivo di ricorso, la Dott.ssa Pansino raggiungerebbe il posto n. 145 della graduatoria, risultando vincitrice, ovvero il posto n. 174.

1.2 SUL TITOLO “COORDINATORE ATTIVITÀ DI *INTELLIGENCE* UFFICIO DI ROMA 1, DISP. SERVIZIO N. 14/2008, PROT. 2008/23382”

La ricorrente, in sede di domanda, ha dichiarato di essere in possesso anche del titolo di Coordinatore dell'attività di *intelligence* presso l'Ufficio di Roma 1.

Senonché, anche questo titolo è stato ritenuto non valutabile.

L'omessa valutazione di questo titolo è illegittima in quanto, se, in ragione della predeterminazione dei criteri, il titolo in questione non poteva essere ricondotto alla categoria «*titoli di servizio*», l'incarico della Dott.ssa Pansino avrebbe

dovuto comunque essere valutato nella categoria «*Partecipazione documentata a [...] gruppi di lavoro*».

Se ne illustrano le ragioni.

Nella disposizione di servizio si legge che è conferito «*l'incarico di Coordinatore dell'attività di intelligence al funzionario Pansino Valeria*» (allegato n. 12).

Ma la c.d. attività di *intelligence* non è altro che quella svolta dal gruppo di lavoro “analisi e ricerca”. La differenza terminologica non deve trarre in inganno: l'attività di *intelligence* corrisponde, in tutto e per tutto, a quella del gruppo di lavoro “analisi e ricerca”; tant'è che la Dott.ssa Pansino, nella sua qualità di coordinatrice dell'attività di *intelligence*, nei documenti ufficiali, si firmava come «*Coordinatore Analisi e Ricerca*» (cfr., ad esempio, allegato n. 13, allegato n. 14, allegato n. 15, allegato n. 16).

Tale corrispondenza ben si evince anche dal *curriculum* (estratto dal Sistema Informativo del Personale dell'Agenzia) allegato dalla ricorrente alla domanda di partecipazione (allegato n. 17), nel quale l'incarico di cui si discute è indicato così:

Esperienza lavorativa	ANALISI E RICERCA FINALIZZATE ALL'ACCERTAMENTO
Data inizio	25-feb-2008 in corso

Per quanto qui di interesse, va rilevato che, in altri casi, la partecipazione al medesimo gruppo di lavoro (analisi e ricerca) è stata valutata dalla Commissione a seguito di una pronuncia del Giudice amministrativo.

In proposito, codesto Tar, nella sentenza Sez. II-Ter, 3 febbraio 2023, n. 1983, ha stabilito che, nel caso della Dott.ssa Manfredi (una ricorrente che ha censurato proprio la mancata valutazione di quest'incarico), «*Deve [...] essere accolta per difetto di motivazione la doglianza relativa alla mancata valutazione dell'attività svolta nel Gruppo di Lavoro “Analisi e ricerca” (2003), per l'incarico di referente del Gruppo di Lavoro “Analisi e ricerche” (2004)*».

Dalla sentenza appena richiamata emerge chiaramente la contraddittorietà, e la conseguente disparità di trattamento, che vizia la valutazione ricevuta dalla ricorrente: nel caso esaminato dal Tar la mera partecipazione al gruppo di lavoro “analisi e ricerca” è stata valutata positivamente; nel caso della Dott.ssa Pansino, Presidente (perché non si può attribuire un altro significato alla qualifica di coordinatore) del gruppo di lavoro, il titolo in questione non ha generato alcun punteggio.

In altri termini, l’incarico delle due ricorrenti è distinguibile soltanto sotto il profilo della “denominazione”: nel caso della Dott.ssa Manfredi, il dirigente che le ha affidato l’incarico ha utilizzato la denominazione “analisi e ricerca”; nel caso della Dott.ssa Pansino, invece, è stato denominato “attività di intelligence”. Ma, come visto, l’incarico è il medesimo.

La discrasia nell’operato della Commissione non può che determinare l’illegittimità, per evidente disparità di trattamento e contraddittorietà, della mancata attribuzione di n. 1,7 punti alla ricorrente, che invece le spetterebbero per aver ricoperto il ruolo di Presidente di un gruppo di lavoro.

Aggiungendo soltanto questi punti a quelli che attualmente possiede, la ricorrente si posizionerebbe al posto n. 180 in graduatoria. Ma, sommando anche i punti derivanti dal riconoscimento del corso erogato dalla Bocconi, la Dott.ssa Pansino raggiungerebbe un totale di n. 83,8 punti e si posizionerebbe al posto n. 132 in graduatoria (o, se per il titolo della SDA le venissero aggiunti soltanto 2,125 punti, si posizionerebbe al posto n. 153 in graduatoria).

* * * *

Istanza di misure cautelari

L’Agenzia delle Entrate ha manifestato l’intenzione di scorrere la graduatoria, anche perché non riuscirà a colmare le gravi carenze di organico con

il concorso per il reclutamento di 150 dirigenti bandito nel 2019 (**allegato n. 18**). Tale concorso, infatti, ha visto l'ammissione alle prove orali di appena 46 candidati.

Il probabile scorrimento rende urgente la definizione del giudizio, in modo che la ricorrente possa beneficiarne.

Per questa ragione, si rende necessaria l'adozione di una misura interinale idonea a preservare l'interesse della Dott.ssa Pansino in caso di auspicato accoglimento del suo ricorso, evitando l' "esaurimento" dei posti disponibili mediante il prefigurato scorrimento.

Si chiede, dunque, al Collegio di voler adottare la misura cautelare ritenuta più idonea a mantenere la *res adhuc integra*, che potrebbe consistere nel riesame dei titoli della ricorrente alla luce dell'effetto conformativo e conseguente sua ricollocazione con riserva nella posizione che le spetta, ovvero nella peculiare forma di accoglimento prevista dall'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Per questi motivi

si richiede all'adito Tar di voler accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di voler annullare gli atti impugnati, condannando l'Amministrazione ad attribuire alla Dott.ssa Pansino un punteggio totale di n. **83,8** punti e a collocarla al posto n. **132** in graduatoria, ovvero, in subordine, ad attribuirle uno dei punteggi sopra specificati, collocandola nel relativo posto in graduatoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Il C.U. è dovuto nella misura di € 325,00

Roma, 8 marzo 2024

Prof. Avv. Federico Dinelli